



STATUTO

(Approvato nell'Assemblea straordinaria del 21 Dicembre 2023, Firenze)

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, RAPPRESENTANZA, DURATA

1. Federalberghi Toscana - Unione Regionale Alberghi e Turismo, in forma abbreviata Federalberghi Toscana, è costituita a norma dell'art. 7 e successivi dello statuto della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, in forma abbreviata FEDERALBERGHI, con il ruolo e le competenze stabilite da quello stesso statuto e regolamenti e da quelle attribuitegli dal presente statuto e regolamenti.
- 1bis - Federalberghi Toscana rappresenta FEDERALBERGHI a livello regionale in Toscana.
2. Federalberghi Toscana, è l'espressione regionale unitaria delle imprese turistiche e ricettive aderenti a FEDERALBERGHI organizzate nelle Associazioni che la costituiscono.
3. Federalberghi Toscana non ha fini di lucro né vincoli con partiti o movimenti politici.
4. Ha sede in Firenze e durata illimitata
5. La denominazione "Federalberghi" ed i relativi marchi, logotipi e segni distintivi sono utilizzati su autorizzazione della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, che ne mantiene l'esclusiva titolarità.

Art.2 LE COMPONENTI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI RAPPRESENTANZA

1. Federalberghi Toscana, unitamente alle Associazioni territoriali, alle delegazioni, ai Sindacati regionali, costituisce, ai vari livelli, il Sistema organizzativo di rappresentanza e tutela delle imprese turistico ricettive aderenti a Federalberghi in Toscana. Federalberghi Toscana persegue l'obiettivo del completo inquadramento delle imprese nelle diverse componenti il Sistema Federalberghi: ciò quale requisito per la coesione di quest'ultimo e quale condizione per assicurare una piena equità nei vincoli associativi delle imprese.
2. L'adesione a uno dei soci di Federalberghi Toscana determina l'ingresso nel sistema organizzativo di Federalberghi Toscana e l'acquisizione dello status di associato e dei diritti e doveri connessi. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e gli statuti delle altre componenti del sistema, anche in ordine alla contribuzione.
3. L'applicazione di contratti e accordi collettivi e/o di altri accordi di carattere generale stipulati da Federalberghi e/o da Federalberghi Toscana determina l'ingresso dell'impresa anche nel sistema organizzativo di Federalberghi Toscana in qualità di partecipante.
4. Le Associazioni territoriali rappresentano le imprese e possono avere giurisdizione su una o più province o nel più ristretto ambito di una località turistica.
5. I Sindacati regionali rappresentano le imprese turistico ricettive accomunate da caratteristiche e finalità analoghe o imprese di altre categorie turistiche.
6. Possono aderire a Federalberghi Toscana gli enti, istituti e organismi, pubblici o privati, anche di natura consortile e/o cooperativa, che condividono e perseguono finalità valori e principi in armonia con quelli di Federalberghi. Il rapporto di adesione è regolato sulla base di accordi deliberati dal Consiglio Direttivo.
7. Federalberghi Toscana adotta il codice etico di Federalberghi.

Art.3 – SCOPI

1. Federalberghi Toscana, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese, ha per scopi:
 - a) la tutela e la rappresentanza degli interessi sociali ed economici delle imprese in essa organizzate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali;
 - b) la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli imprenditori e il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi.
2. In vista di tali scopi, essa è impegnata in particolare nelle seguenti attività:
 - a) stipulare i contratti/accordi di lavoro e sindacali a carattere regionale e/o interprovinciale;
 - b) svolgere attività scientifica e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico, culturale e tecnico, per una più approfondita e anticipata conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo del settore;

- c) promuovere la formazione imprenditoriale e l'elevazione culturale degli imprenditori associati e degli addetti del settore;
- d) promuovere l'offerta turistico ricettiva regionale;
- e) assistere e coordinare le Associazioni, le delegazioni e i Sindacati regionali nelle attività di tutela e promozione delle imprese associate nei rispettivi ambiti di competenza;
- f) operare per il miglioramento strutturale delle Associazioni, delle delegazioni e dei Sindacati regionali in modo da favorirne l'efficienza e lo sviluppo;
- g) designare e nominare propri rappresentanti in tutti i consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista o consentita;
- h) verificare e garantire che gli statuti delle Associazioni, delle delegazioni e dei Sindacati regionali e lo svolgimento della loro vita associativa siano conformi ai principi contenuti nel presente Statuto e dello Statuto nazionale;
- i) svolgere azione conciliativa nelle controversie che coinvolgono il Sistema federale regionale, in tutte le sue componenti;
- j) avviare, partecipare, finanziare, o contribuire a ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, Associazioni o enti, di qualsiasi natura giuridica nonché compiendo operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie o creditizie;
- k) esercitare ogni altra funzione che sia a essa conferita da leggi e disposizioni di Autorità pubbliche, o da deliberazioni dei propri organi;
- l) promuovere l'attivazione di servizi rivolti alla persona, mediante strumenti di previdenza e assistenza sanitaria integrativa a favore dei datori di lavoro associati e partecipanti e dei rispettivi dipendenti.

Art.4 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

1. La stipulazione di contratti e accordi collettivi regionali spetta alla Federalberghi Toscana, che vi provvede, previa consultazione delle componenti del proprio Sistema Organizzativo.
2. La stipulazione di eventuali contratti o accordi integrativi regionali dovrà avvenire in coerenza con gli indirizzi di politica sindacale di Federalberghi, nel rispetto dei contenuti del CCNL sottoscritto da Federalberghi e previo parere delle Associazioni territoriali competenti per territorio.
3. Al fine di garantire l'efficacia della rappresentanza del sistema organizzativo, nonché di assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, sono dovuti gli appositi contributi di adesione contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalla Federalberghi e/o da Federalberghi Toscana altri similari contributi ove previsti da contratti collettivi o accordi integrativi.

TITOLO II

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

Art. 5 SOCI

1. Sono soci di Federalberghi Toscana tutte le imprese, le Associazioni territoriali e le delegazioni che aderiscono a Federalberghi e operano nella regione Toscana. Eventuali Associazioni territoriali e/o delegazioni non aderenti a Federalberghi possono presentare domanda di adesione a Federalberghi Toscana. L'adesione a Federalberghi Toscana implica anche l'adesione a Federalberghi.
2. La domanda di adesione non può essere presa in considerazione se lo statuto del richiedente non sia conforme ai principi degli Statuti di Federalberghi e Federalberghi Toscana. Lo statuto del richiedente deve comunque prevedere l'obbligo dell'adesione a tutte le componenti del Sistema organizzativo, norme idonee a favorire l'associazionismo delle imprese, nonché sistemi elettivi tali da assicurare adeguata rappresentanza alle imprese dei vari tipi e dimensioni ed una adeguata rotazione e durata delle cariche in conformità a quanto prescritto da detti Statuti.
3. Possono essere ammesse in qualità di Sindacato regionale le Associazioni costituite fra imprese accomunate da affinità di interessi o di problemi, la cui rappresentanza non trovi, a giudizio del Consiglio Direttivo, adeguata espressione nell'ambito degli organismi già costituiti o istituzionalmente previsti dal presente Statuto.
4. L'ammissione dei soci è di competenza della Giunta Esecutiva. Contro le eventuali deliberazioni di rigetto è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ufficiale. Il

Consiglio Direttivo è tenuto a prendere in esame il ricorso nella prima riunione successiva all'inoltro; la decisione del Consiglio Direttivo è definitiva.

5. La domanda di adesione a Federalberghi Toscana deve essere indirizzata al presidente pro-tempore, firmata dall'imprenditore che in quel momento sia presidente della organizzazione richiedente e deve essere accompagnata da:

- copia della delibera relativa, adottata dai rispettivi organi direttivi;
- copia dello statuto e/o regolamento;
- elenco delle aziende, suddivise per categoria, aderenti alla rispettiva associazione/sindacato/organizzazione;
- composizione degli organi sociali del richiedente

6. L'adesione a Federalberghi Toscana ha carattere permanente e decorre dalla data di accoglimento della domanda; la eventuale disdetta, deliberata in sede assembleare, va comunicata a Federalberghi Toscana a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno e avrà effetto a partire dall'anno successivo.

7. Le deliberazioni di ammissione saranno notificate con apposita comunicazione all'Associazione interessata.

ART.6 - STATO DI SOCIO, OBBLIGHI

1. I soci sono tenuti a far osservare alle imprese associate l'obbligatorietà del completo inquadramento nelle componenti territoriali e regionali del Sistema organizzativo.

2. L'adesione a Federalberghi Toscana comporta altresì l'obbligo:

- a) di accettare e di osservare il presente Statuto e il Codice Etico, e di attenersi alle deliberazioni e alle direttive adottate in materia sindacale dagli Organi Federali;
- b) di consultarsi e prestarsi mutua collaborazione nello studio e nella trattazione dei problemi di comune interesse;
- c) di consultare Federalberghi e uniformarsi alle sue direttive prima di adottare deliberazioni su argomenti che involgano questioni di principio e possano comunque pregiudicare gli interessi generali delle imprese rappresentate;
- d) di comunicare a Federalberghi le modifiche apportate ai propri statuti e regolamenti, che, comunque, non potranno essere in contrasto con il presente Statuto;
- e) di fornire i dati delle aziende associate e tutti gli elementi richiesti dal regolamento;
- f) di non aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità analoghe o incompatibili con quelle perseguite da Federalberghi Toscana. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare per i casi di incompatibilità o di analogia dei fini e per autorizzare eventuali deroghe;
- g) di assumere nella propria denominazione anche la sigla "FEDERALBERGHI".

Articolo 7 - RUOLO, COMPITI E FUNZIONI DEI SINDACATI REGIONALI

1. I Sindacati regionali:

- a) sono soggetti costituenti il Sistema organizzativo regionale per la rappresentanza, tutela e assistenza degli interessi particolari di gruppi di imprese con caratteristiche o finalità analoghe;
- b) d'intesa con Federalberghi Toscana, provvedono alla rappresentanza unitaria degli interessi delle imprese loro associate e determinano i comportamenti conformi e comuni in materia sociale e sindacale, nonché nelle questioni ritenute di interesse comune delle imprese;
- c) si avvalgono delle strutture associative territoriali per il perseguimento di interessi legati al territorio ed assicurano l'adesione delle loro imprese alle Associazioni territoriali, salvo eccezionali deroghe deliberate dal Consiglio Direttivo per motivate esigenze.

Art. 8 - ASSETTO CONTRIBUTIVO DEL SISTEMA

1. Le imprese provvedono a finanziare le diverse componenti del Sistema organizzativo di rappresentanza.

2. I soci sono tenuti a far osservare alle imprese associate l'obbligo di cui al precedente comma.

3. Con uno o più regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo si provvede:

- a) alla determinazione della misura dei contributi dovuti ai sensi dei commi precedenti, tenendo conto della capacità contributiva delle imprese, secondo criteri di proporzionalità;
- b) alla definizione delle modalità di accertamento e riscossione dei contributi di competenza di Federalberghi Toscana.

4. Le Associazioni territoriali, le delegazioni riscuotono e trasmettono a Federalberghi Toscana un contributo annuo posto a loro carico e versato dalle imprese per il finanziamento di Federalberghi Toscana.
5. Il contributo di cui al comma 4 è determinato annualmente dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo.
6. L'esercizio dei diritti sociali è condizionato al pagamento integrale del contributo di cui al comma 4 entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza.
7. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.9 - PERDITA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Lo stato di socio viene a cessare:

- a) per lo scioglimento della Associazione territoriale, della delegazione o del Sindacato regionale;
- b) per recesso con l'osservanza dei termini di cui al presente Statuto;
- c) per esclusione deliberata dalla Giunta esecutiva in caso di morosità nel pagamento dei contributi;
- d) per esclusione deliberata dalla Giunta esecutiva nell'ipotesi d'inadempienza agli obblighi assunti a norma del presente Statuto e qualora siano apportate modifiche al proprio statuto che contrastino con i principi fondamentali previsti nel presente Statuto.

2. Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla notifica al Consiglio Direttivo, che lo esamina e decide in via definitiva nella sua prima riunione.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI E STRUTTURA

Art. 10 ORGANI e CARICHE SOCIALI

1. Sono organi di Federalberghi Toscana:

- a) L'Assemblea Generale
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) La Giunta Esecutiva
- d) Il presidente
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) Il Collegio dei Probiviri

2. Tutte le cariche e gli incarichi sociali, comunque deliberati dagli organi collegiali di Federalberghi Toscana sono gratuiti, salvo eventuali rimborsi spese

Art. 11 - L'ASSEMBLEA GENERALE

1. Costituzione - Riunioni - Voti

L'Assemblea generale è costituita dai componenti i Consigli Direttivi delle singole associazioni/organizzazioni aderenti.

L'Assemblea ha luogo in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, in via straordinaria quando il Presidente, il Consiglio Direttivo o 1/3 dei Soci lo ritengono necessario e ne facciano richiesta motivata con gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

In sede assembleare, al fine delle votazioni, ogni organizzazione aderente ha diritto al voto secondo le modalità determinate nel regolamento.

E' consentita la delega per ciascun componente l'Assemblea. Ogni componente non può essere portatore di più di quattro deleghe.

2. Convocazione

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente o qualora lo richiedano almeno dieci consiglieri con lettera raccomandata e/o posta elettronica o pec almeno 20 giorni prima.

In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 8 giorni.

L'avviso di convocazione ai Soci deve contenere l'ordine, la data, l'ora e il luogo della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tutti i componenti i Consigli Direttivi delle singole organizzazioni aderenti ed in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà dei delegati di almeno quattro Associazioni aderenti.

Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di delegati che disponga di almeno il sessanta per cento dei voti complessivi spettanti alla totalità dei soci.

Per lo scioglimento di Federalberghi Toscana è necessario il voto favorevole di un numero di rappresentanti

che dispone del settantacinque per cento dei voti spettanti alla totalità dei soci.

3. Presidenza assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione aderente, sul cui territorio si svolge l'Assemblea dei Soci.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale di Federalberghi Toscana.

In caso di votazione, si provvede alla nomina di due o più componenti dell'Assemblea scrutatori, tra i componenti stessi della Assemblea e/o tra i funzionari delle Associazioni aderenti.

4. Delibere

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni, normalmente con scrutinio palese, con scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo (1/3) degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti-

Possono partecipare al voto solo i Soci in regola con il versamento delle quote associative.

5. Poteri

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere il Presidente;
- b) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Provisori;
- c) discutere e deliberare sulla relazione sociale e finanziaria, e consuntivo, predisposta dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, i contributi dovuti dai Soci;
- e) fissare le linee programmatiche e determinare il bilancio di previsione predisposto dal Consiglio Direttivo, entro il 31 Dicembre di ogni anno;
- f) nominare, su proposta del Presidente e/o della Giunta, un Presidente Onorario ed un massimo di due Consiglieri Onorari, che partecipano alle riunioni degli organi sociali senza diritto di voto.

In seduta straordinaria competono all'Assemblea:

- a) l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- b) lo scioglimento;
- c) la deliberazione su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno
- d) approvare la costituzione di Sindacati regionali su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Composizione e Costituzione - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente regionale e fino a 25 componenti.

Sono consiglieri di diritto i Presidenti delle Associazioni e delle delegazioni aderenti.

Sono invitati permanenti senza diritto di voto i presidenti dei sindacati regionali.

I rimanenti consiglieri delle rispettive Associazioni di appartenenza e distribuiti tra le/gli stesse/i proporzionalmente ai voti assembleari delle stesse organizzazioni, sono assegnati in proporzione ai voti assembleari spettanti ad ogni singola organizzazione.

Il Presidente della singola Associazione, membro di diritto del Direttivo, può delegare, in via permanente, segnalandone il nominativo per iscritto, altro componente il Direttivo della propria Associazione territoriale. I consiglieri non di diritto decadono quando siano assenti, non giustificati, per due riunioni consecutive, nel corso dell'anno. L'Associazione del consigliere decaduto è tenuta a sostituirlo entro quindici giorni dalla comunicazione di decadenza.

Il presidente, di sua iniziativa, può nominare, fino ad un massimo di 5 consiglieri nel corso del suo intero mandato, scelti tra colleghi associati per competenze, capacità professionali, attività sindacale associativa, portando il numero dei consiglieri fino a 30.

Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, i membri delle singole Associazioni che ricoprono cariche federali.

2. Convocazione - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo (1/3) dei Consiglieri almeno quindici (15) giorni di preavviso, almeno una volta ogni quattro mesi.

La convocazione sarà fatta a mezzo di comunicazione scritta. In caso di urgenza il termine è ridotto a cinque (5) giorni e l'avviso deve essere fatto tramite posta elettronica o pec.

La convocazione ai singoli Consiglieri deve contenere il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno valide in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri; in seconda convocazione con la presenza di Consiglieri in rappresentanza di

almeno sei delle Associazioni aderenti.

3. Presidenza - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente Vicario se nominato o da uno dei Vicepresidenti.

4. Delibere - Il Consiglio vota normalmente per voto palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Poteri - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esegue le direttive generali dell'Assemblea, promuove ed attua quanto ritenuto necessario per il raggiungimento degli scopi statutari.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- b) nominare, su proposta del Presidente, quattro Vice Presidenti, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività geografica e tipologica
- c) designare i rappresentanti di categoria negli organi ed enti;
- d) nominare i componenti della Giunta Esecutiva;
- e) decidere sui ricorsi contro le delibere della Giunta Esecutiva;
- f) proporre all'Assemblea generale la misura dei contributi dovuti dai soci
- g) predisporre i preventivi e i consuntivi finanziari;
- h) può delegare temporaneamente per giustificati motivi i suoi poteri in tutto o in parte alla Giunta Esecutiva;
- i) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto e promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini statutari.

Art. 13 - LA GIUNTA ESECUTIVA

1. Composizione e Costituzione - La Giunta Esecutiva è composta da 11 membri.

Ne fanno parte di diritto il Presidente dell'Unione regionale, i quattro Vice Presidenti, il tesoriere, il presidente regionale della sezione giovani albergatori e 4 membri eletti dal Consiglio garantendo la rappresentatività della Toscana in termini geografici e di tipologia di attività.

I quattro componenti eletti decadono dalla carica nel caso di due assenze consecutive dalle riunioni di Giunta. Il componente decaduto è sostituito dal Consiglio Direttivo nella prima riunione del Consiglio stesso, successiva alla data di decadenza.

2. Convocazione - La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente o su richiesta di un terzo (1/3) dei membri. Si riunisce almeno una volta ogni due mesi con preavviso di dieci giorni. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo mail, fino a tre giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

3. Attribuzioni della Giunta Esecutiva - La Giunta Esecutiva

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, fissando a tal fine le linee dell'azione presidenziale;
- b) istituisce gli argomenti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, fissando a tal fine le linee dell'azione presidenziale;
- c) redige annualmente le relazioni sull'attività svolta dall'Unione Regionale, il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- d) propone al Consiglio Direttivo i criteri e le modalità ed i termini per la riscossione dei contributi associativi, sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci;
- e) esamina ed adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, al quale riferisce per la ratifica alla prima riunione successiva di questo;
- f) delibera la convocazione del Consiglio Direttivo al quale riferisce circa la propria attività;
- g) delibera su tutti gli atti di ordinaria amministrazione e di quelli attribuitigli dal presente statuto
- h) può delegare temporaneamente per giustificati motivi i suoi poteri in tutto o in parte al Presidente;
- i) delibera, su proposta del Presidente, incarichi e deleghe specifici per i vicepresidenti
- j) nomina, su proposta del Presidente, il tesoriere tra i componenti il Consiglio Direttivo,
- k) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale anche tra i non soci.

Art. 14 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto e/o palese, dall'Assemblea, anche al di fuori dei suoi componenti ma sempre tra gli albergatori operanti in Toscana; attua le deliberazioni degli organi collegiali. In caso di assenza, egli è sostituito dal Vice Presidente Vicario se nominato.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di Federalberghi Toscana; ha il potere di firma che può delegare.

3. I compiti del Presidente sono:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva ed eventualmente l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) sovrintendere alla gestione dell'Associazione ed opera per tutti gli atti consentitigli dal presente statuto;
- c) può nominare tra i Vice Presidenti, il Vicario;
- d) proporre la nomina del segretario e del vice-segretario generale;
- e) può conferire deleghe o procure per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;
- f) in caso di motivata urgenza può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva, riferendo alla stessa nella prima riunione successiva, al fine di ottenere la ratifica del proprio operato.

Art. 15 – I VICEPRESIDENTI

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Unione e possono ricevere deleghe ed incarichi specifici.

Tra essi uno può assumere, su indicazione del Presidente, le funzioni vicarie e sostituisce il Presidente, in compiti e funzioni, in sua assenza e/o impedimento.

Art. 16 - IL TESORIERE

1. Il tesoriere provvede alla compilazione dei bilanci, alla gestione della finanziaria dell'Unione, opera presso gli istituti di credito su delega del Presidente, sovrintende alla gestione economica degli uffici.

2. La funzione di Tesoriere può essere svolta dal Presidente e/o dal Segretario Generale

Art.16bis IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale, anche senza alcun rapporto di subordinazione:

- a) coadiuva il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato, partecipando senza diritto di voto alle riunioni degli Organi stessi;
- b) esercita tutti quegli atti e funzioni, anche amministrative, che vengono delegati dal Presidente;
- c) può rappresentare su incarico del Presidente la Federalberghi Toscana nei rapporti esterni.

2. Per necessità organizzative può essere nominato un Vice-Segretario Generale che coadiuva il Segretario Generale nell'espletamento delle sue funzioni.

3. Gli incarichi di Segretario Generale e Vice-Segretario sono a carattere fiduciario e possono essere revocati, anche in modo disgiunto, dalla Giunta Esecutiva su richiesta motivata del Presidente.

Art. 17 - COMITATO REGIONALE GIOVANI ALBERGATORI

1. E' costituito Il Comitato Regionale Giovani Albergatori. Ne fanno parte i titolari di impresa, i familiari degli stessi, con età inferiore ai 39 anni.

2. Il Comitato è organizzato in sezioni territoriali secondo il Regolamento del Comitato stesso, approvato dal Consiglio Direttivo di Federalberghi Toscana.

3. Il Comitato nomina tra i suoi componenti il-presidente regionale.

4. Il presidente regionale è membro di diritto del Consiglio Direttivo e della Giunta di Federalberghi Toscana.

Art. 18 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre (3) componenti, in possesso di adeguati titoli e competenze professionali, ed è eletto dall'Assemblea generale. Il Collegio tra i suoi membri nomina il Presidente.

2. Il Collegio svolge funzioni di controllo sulla gestione amministrativa. Dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e dovrà redigere una relazione scritta sul conto consuntivo di ciascuno anno che dovrà essere trasmessa all'Assemblea.

3. I Revisori dei Conti partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo senza il diritto di voto.

Art. 19 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri nominati dall'Assemblea. Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente.
2. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica
3. Sono deferite/i ai Probiviri:
 - a) tutte le controversie tra i Soci, tra questi e Federalberghi Toscana e suoi organi;
 - b) i soci, i componenti degli organi che non abbiano comportamenti in linea con le norme statutarie e le decisioni degli organi;
 - c) tutte le controversie sulla interpretazione e l'applicazione del presente Statuto;
 - d) i soci, le Associazioni, le delegazioni e i Sindacati regionali che non diano attuazione alle norme di cui ai regolamenti di attuazione del presente statuto.
4. Essi giudicheranno "pro bono aequo" senza formalità di procedura ed il loro giudizio è inappellabile.

Art. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE E SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

1. Il rappresentante di una componente del Sistema organizzativo di Federalberghi Toscana che perda la qualità di socio della componente organizzativa stessa decade sia dalle cariche che egli ricopre nella Federazione, sia da quelle altre che gli siano state conferite in rappresentanza di Federalberghi Toscana.
2. Tutte le cariche hanno la durata di cinque esercizi sociali, e non possono essere ricoperte per oltre due mandati completi e consecutivi, fatta eccezione per la carica di componente del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
3. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
4. E' possibile ricoprire una carica per un terzo mandato, e così di seguito:
 - a) per le elezioni di competenza dell'Assemblea, se eletti con una maggioranza qualificata pari ad almeno il sessanta per cento dei voti complessivamente spettanti ai soci in regola con il pagamento dei contributi;
 - b) per le elezioni di competenza del Consiglio Direttivo, se eletti con una maggioranza qualificata pari ad almeno il sessanta per cento dei voti complessivamente spettanti ai membri del Consiglio stesso.
5. Se la persona candidata a ricoprire una carica per un mandato successivo al secondo non raggiunge tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei suddetti voti, quest'ultimo risulta eletto.
6. Se invece la persona candidata a ricoprire una carica per un mandato successivo al secondo non raggiunge tale maggioranza qualificata e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei suddetti voti, si procede ad una nuova votazione, alla quale non possono partecipare come candidati le persone che abbiano ricoperto la carica per oltre due mandati completi e consecutivi.
7. La riunione per lo svolgimento di una nuova votazione deve essere convocata entro quindici giorni e deve svolgersi entro i successivi sessanta giorni.
8. A fronte di ragioni di necessità o di urgenza, le riunioni degli organi possono tenersi mediante consultazione scritta. Le relative modalità sono definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
9. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 - FONDO COMUNE, BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

1. Per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, sono compilati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il fondo comune di Federalberghi Toscana è costituito:

- a) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- b) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- c) dai contributi annui riscossi e trasmessi dai soci;
- d) dai contributi provenienti dagli associati e dai partecipanti, inclusi quelli versati in applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 4 del presente Statuto o di altri accordi di carattere generale stipulati da Federalberghi e/o Federalberghi Toscana;
- e) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore di Federalberghi Toscana e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo in favore di Federalberghi Toscana;
- f) rimborsi spese, contributi, finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati;
- g) contributi derivanti da progetti finanziati da enti pubblici e/o privati, inclusi quelli derivanti dalla partecipazione ad avvisi o bandi;
- h) riversamento o devoluzione di compensi, gettoni e/o indennità spettanti ai membri di organismi enti pubblici o privati.

3. Con il fondo comune si provvede alle spese di Federalberghi Toscana.

4. La Giunta Esecutiva determina le modalità per la erogazione delle spese, per gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economico - finanziaria del fondo comune.

5. Durante la vita di Federalberghi Toscana non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 - PRINCIPI GENERALI

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della unione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. Nel caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad associazione di pubblica utilità, con delibera della Assemblea straordinaria, che individuerà anche il soggetto beneficiario.

3. La quota associativa non è trasmissibile e non rivalutabile, fatta eccezione per gli obblighi di legge.

4. Il Presidente è, senza limiti di tempo, autorizzato a provvedere al coordinamento degli articoli del presente statuto, a provvedere alla registrazione, a curare l'eventuale coordinamento con norme di legge ed istituzionali

5. Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e in mancanza per i principi generali di diritto che regolano la materia, con particolare riferimento al Dlvo 460/97, avente per oggetto il riordino della disciplina degli enti non commerciali.

Art. 24 - NORME TRANSITORIE

1. Il presente statuto entra in vigore alla data della sua approvazione.

2. Tutti gli organi in atto alla data in vigore del presente Statuto dureranno in carica fino alla scadenza del mandato in corso. Agli effetti della rieleggibilità nelle cariche il mandato in corso al 21 dicembre 2023 deve ritenersi come primo mandato.